



IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 131 del 5 novembre 2012

Approvazione schema di accordo di collaborazione per le attività relative all'immissione nel possesso delle aree individuate per la realizzazione degli edifici scolastici temporanei, municipali, di culto e abitativi nei territori della regione Emilia Romagna colpiti dal sisma del mese di maggio 2012.

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

Visto l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01/08/2012, pubblicata sulla G.U. n° 180 del 03/08/2012, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n° 134 del 7/08/2012, pubblicata sulla G.U. n° 187 dell'11/08/2012, "misure urgenti per la crescita del paese";

Visto il comma 1 dell'articolo 4 del Decreto legge n° 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01/08/2012, il quale dispone che i Presidenti di Regione stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il Decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri, le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici;

Visto le ordinanze n. 6 del 5/07/2012, n. 10 del 13/07/2012, n. 15 del 31/07/2012, n. 28 del 24/08/2012, n. 30 del 30/08/2012, n. 40 del 14/09/2012, n. 43 del 20/09/2012, n. 60 del 19/10/2012 con le quali sono state disposte le localizzazioni degli insediamenti relative alle scuole e municipi temporanei e per le aree in cui realizzare le soluzioni abitative alternative agli edifici danneggiati e distrutti;

Visto il comma 4 dell'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n° 134 del 7/08/2012, pubblicata sulla G.U. n° 187 dell'11/08/2012, che disciplina le modalità per le occupazioni d'urgenza delle aree e per la eventuale espropriazione per l'attuazione dei piani disposti dal Commissario Delegato per le scuole e municipi temporanei e per le soluzioni abitative alternative agli edifici danneggiati e distrutti;

Visto il quadro tecnico-economico per la realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (EST), approvato con l'ordinanza n. 7 del 05/07/2012 che prevede per le spese tecniche una somma pari ad € 2.148.781,00 oltre l'IVA;

Visto il quadro tecnico-economico per la realizzazione degli Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS), approvato con l'ordinanza n. 16 del 31/07/2012 che prevede per le spese tecniche una somma pari ad € 471.435,00 oltre l'IVA;

Visto il quadro tecnico-economico per la realizzazione degli Edifici Municipali Temporanei (EMT), approvato con l'ordinanza n. 30 del 30/08/2012 che prevede per le spese tecniche una somma pari ad € 898.522,66 oltre l'IVA;

Visto il quadro tecnico-economico per la realizzazione degli Prefabbricati Modulari Municipali (PMM), approvato con l'ordinanza n. 48 del 28/09/2012 che prevede per le spese tecniche una somma pari ad € 11.462,00 oltre l'IVA;

Visto il quadro tecnico-economico per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR), approvato con l'ordinanza n. 50 del 03/10/2012 che prevede per le spese tecniche una somma pari ad € 1.883.101,70 oltre l'IVA;

Visto il quadro tecnico-economico per la realizzazione degli Prefabbricati Modulari Rurali Rimovibili (PMRR), approvato con l'ordinanza n. 45 del 21/09/2012 che prevede per le spese tecniche una somma pari ad € 201.999,50 oltre l'IVA;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*», ha istituito l'Agenzia del Territorio come soggetto di diritto pubblico, dotato di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nell'ambito di competenza dell'ex Dipartimento del Territorio del Ministero delle Finanze;

Rilevato che l'art. 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come modificato dall'art. 6

del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, dispone che *“l’Agenzia del Territorio è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n.165 e dagli enti ad esse strumentali [...] mediante accordi secondo quanto previsto dall’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall’agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all’articolo 59”*;

Atteso che, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241 del 1990, *“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”* e che detta modalità di intesa rappresenta uno strumento di azione coordinata tra più amministrazioni finalizzato a rendere l’azione amministrativa efficiente, razionale e adeguata;

Preso atto che il Commissario Delegato ha manifestato interesse, con istanza prot. n. CR.2012.0000214 del 11.07.2012, allo svolgimento da parte dell’Agenzia delle attività di cui all’art. 10 del Decreto Legge 27 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni con legge 7 agosto 2012, n. 134;

Ravvisato che l’istanza di cui al precedente punto è finalizzata dal Commissario Delegato alle attività nei territori della regione Emilia Romagna colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 e specificatamente nelle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia;

Preso atto che l’Agenzia si rende disponibile all’espletamento della suddetta istanza ed è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate su base regionale e provinciale (Direzione regionale ed Uffici provinciali), ciascuna operante nell’ambito territoriale di propria competenza;

Visto che nella convenzione triennale per gli esercizi 2012 – 2014, sottoscritta il 30 luglio 2012 tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia, i costi connessi all’esecuzione degli accordi di collaborazione sono stati fissati in euro 423,00 (quattrocentoventitre/00) quale costo standard per giorno per giorno-uomo;

Ritenuto di stipulare un accordo tra il Commissario Delegato e l’Agenzia del Territorio che preveda il rimborso dei costi sostenuti;

Visto lo schema di accordo che regolerà i rapporti tra il Presidente della Regione Emilia-Romagna/Commissario Delegato e l’Agenzia del Territorio per la redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli per le aree individuate ai fini della realizzazione degli edifici temporanei scolastici, municipali, di culto e abitativi, comprese tutte le attività di ricognizione inventariale sui beni identificati in catasto e la stima delle indennità di occupazione e di esproprio dei terreni presi in possesso, Allegato “A” alla presente ordinanza per farne parte integrante;

Preso atto che per l’attività prestata dall’Agenzia del Territorio è stimato, in via presuntiva, un rimborso pari a circa € 120.000,00, onnicomprensivo delle spese generali e di trasferta, ed esclude solamente l’IVA se dovuta;

Atteso che per il costo previsto di € 120.000,00, oltre IVA se dovuta, la copertura finanziaria è assicurata dai quadri tecnici economici approvati con le ordinanze n. 7 del 5/07/2012, n. 16 del 31/07/2012, n. 30 del 30/08/2012, n. 48 del 28/09/2012, n. 50 del 3/10/2012, n. 45 del 21/09/2012, nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01/08/2012;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1) di avvalersi dell'Agenzia del Territorio per la redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli per le aree individuate ai fini della realizzazione degli edifici temporanei scolastici, municipali, di culto e abitativi, comprese tutte le attività di ricognizione inventariale sui beni identificati in catasto e la stima delle indennità di occupazione e di esproprio dei terreni presi in possesso;
- 2) di approvare lo schema di accordo che regolerà i rapporti tra il Presidente della Regione Emilia-Romagna/Commissario Delegato e l'Agenzia del Territorio che si allega al presente decreto per farne parte integrante (Allegato "A");
- 3) di dare atto che il costo previsto in € 120.000,00, oltre IVA se dovuta, trova copertura finanziaria nei quadri tecnici economici approvati con le ordinanze n. 7 del 5/07/2012, n. 16 del 31/07/2012, n. 30 del 30/08/2012, n. 48 del 28/09/2012, n. 50 del 3/10/2012, n. 45 del 21/09/2012, nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01/08/2012;

Bologna, 5 novembre 2012

Vasco Errani


Allegato A

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LE ATTIVITÀ RELATIVE ALL'IMMISSIONE NEL POSSESSO DELLE AREE INDIVIDUATE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI, MUNICIPALI, DI CULTO E ABITATIVI NEI TERRITORI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA COLPITI DAL SISMA DEL MESE DI MAGGIO 2012

TRA

Agenzia del Territorio (di seguito "Agenzia"), nella persona di Gabriella Alemanno in qualità di Direttore Generale dell'Agenzia del Territorio

E

Il Commissario delegato Presidente della Regione Emilia Romagna (di seguito "Commissario"), Vasco Errani, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122

PREMESSO

- A. che il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*», ha istituito l'Agenzia del Territorio come soggetto di diritto pubblico, dotato di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nell'ambito di competenza dell'ex Dipartimento del Territorio del Ministero delle Finanze;
- B. che l'art. 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, dispone che "*l'Agenzia del Territorio è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n.165 e dagli enti ad esse strumentali [...] mediante accordi secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59*";
- C. che, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, "*le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";
- D. che detta modalità di intesa rappresenta uno strumento di azione

coordinata tra più amministrazioni finalizzato a rendere l'azione amministrativa efficiente, razionale e adeguata;

- E. che con D.L. 6 giugno 2012, n. 74 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012, i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per il superamento dell'emergenza;
- F. che, in particolare l'art. 2, comma 1 di tale normativa istituisce il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati ai sensi del medesimo articolo 2, comma 6;
- G. il Commissario ha manifestato interesse, con istanza prot. n. CR.2012.0000214 del 11.07.2012, allo svolgimento da parte dell'Agenzia delle attività di cui all'art. 10 del Decreto Legge 27 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni con legge 7 agosto 2012, n. 134;
- H. che l'istanza di cui al precedente punto G è finalizzata dal Commissario alle attività nei territori della regione Emilia Romagna colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 e specificatamente nelle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia;
- I. che l'Agenzia si rende disponibile all'espletamento della suddetta istanza;
- J. che l'Agenzia è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate su base regionale e provinciale (Direzione regionale ed Uffici provinciali), ciascuna operante nell'ambito territoriale di propria competenza;
- K. che nella convenzione triennale per gli esercizi 2012 – 2014, sottoscritta il 30 luglio 2012 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia, i costi connessi all'esecuzione degli accordi di collaborazione sono stati fissati in euro 423,00 (quattrocentoventitre/00) quale costo standard per giorno per giorno-uomo;
- L. che l'accordo prevede il rimborso dei costi sostenuti;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

tra l'Agenzia e il Commissario si stipula il presente accordo regolato dai seguenti articoli

ART. 1 VALORE DELLE PREMESSE

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2 OGGETTO

2.1 Oggetto del presente accordo è l'espletamento dei servizi consistenti in:

- accesso alle informazioni contenute nella banca dati ipotecaria e catastale, relativamente alle attività dei punti successivi;
- redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli per le aree individuate ai fini della realizzazione degli edifici temporanei scolastici, municipali, di culto e abitativi, comprese tutte le attività di ricognizione inventariale sui beni identificati in catasto;
- stima delle indennità di occupazione e di esproprio dei terreni presi in possesso, individuati come al precedente comma.

ART. 3 ENTITA' ECONOMICA DELLE OPERAZIONI E NOTA DI ADDEBITO

3.1 Per l'espletamento delle attività di cui all'art. 2, il Commissario riconosce all'Agenzia a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse:

- n. 2 giorni-uomo, pari a Euro 846,00, per ogni accesso, corrispondente ad ogni lotto, comprensivo di stato di consistenza, verbale di immissione in possesso e stima di indennità di occupazione e di esproprio.

3.2 Il pagamento all'Agenzia del suddetto importo deve essere effettuato entro 90 (novanta) giorni dall'emissione della nota di addebito, versando le somme dovute mediante bonifico bancario sullo specifico c/c postale intestato all'Agenzia, codice IBAN IT2600760103200001005400807.

3.3 Si precisa che, in caso di ritardato pagamento, sono dovuti gli interessi legali stabiliti al tasso fissato con decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in base all'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3.4 Non sarà dovuto alcun rimborso dei costi sostenuti, qualora intervenga un provvedimento normativo che specificatamente ne preveda l'esenzione.

ART. 4 TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

4.1 L'esecuzione delle prestazioni ha avuto inizio a decorrere dal giorno 12 luglio 2012 ed è prevista, salvo nuova determinazione, sino al 31 maggio 2013.

4.2 L'Agenzia, a partire dalla data di cui al comma 4.1, provvede, in piena autonomia, all'organizzazione delle necessarie operazioni e all'espletamento delle attività oggetto dell'incarico secondo i tempi indicati, salvo casi di forza maggiore e di impedimenti o ritardi ad essa non addebitabili.

4.3 Si dà atto, altresì, che per le attività suindicate l'Agenzia è tenuta a redigere apposita perizia di stima.

4.4. Al fine di procedere all'espletamento dell'incarico, il Commissario si impegna a fornire la seguente documentazione - propedeutica alla valutazione - nei tempi richiesti, comunque utili allo svolgimento dell'incarico, con riserva di integrazioni successive, dichiarando che le informazioni in essa contenute sono veritiere, complete ed idonee a consentire l'avvio delle attività da parte dell'Agenzia:

- ordinanze emesse dal Commissario in merito alle attività in questione;
- schede tecniche relative alle aree individuate nelle ordinanze, anche su supporto informatico;
- provvedimento di nomina, da parte del Commissario, dei tecnici dell'Agenzia, in qualità di rappresentanti nelle attività di immissione in possesso delle aree.

4.5 Si precisa che eventuali ritardi nella consegna della documentazione richiesta comporteranno uno slittamento dei tempi previsti per l'espletamento dell'incarico da parte dell'Agenzia.

4.6 Resta inteso che, nell'ipotesi in cui l'eventuale documentazione suppletiva richiesta non fosse disponibile, le attività di stima vengono effettuate sul presupposto dell'indisponibilità della documentazione di cui trattasi.

4.7 Le parti convengono, inoltre, che l'Agenzia non effettuerà verifiche delle certificazioni urbanistiche ed autorizzative prodotte presso gli Enti competenti (autorizzazioni relative a concessioni edilizie, condoni, VVFF, Ufficio d'igiene, etc) e pertanto non assume alcuna responsabilità in ordine a tali autorizzazioni in fase di svolgimento dei servizi, considerando le stesse come perfettamente regolari.

ART. 5 ONERI DI COLLABORAZIONE E RESPONSABILITÀ'

5.1 Per lo svolgimento delle operazioni in oggetto, il Commissario si impegna ad assicurare la piena collaborazione, anche relativamente ad informazioni suppletive che dovessero occorrere, ai fini del rispetto dei tempi convenuti.

5.2 L'Agenzia garantisce, per parte sua, l'espletamento delle attività in oggetto con l'uso della diligenza tecnica, della competenza e della correttezza richieste dalla natura dell'incarico medesimo, nel rispetto dei protocolli istituzionali e

compatibilmente con la doverosa collaborazione del Commissario.

5.3 L'Agenzia non può rispondere di ritardi nello svolgimento dei servizi conseguenti a mancata e/o inesatta trasmissione di informazioni che, ove richieste e disponibili, non fossero fornite dal Commissario, ovvero da mancati necessari sopralluoghi che non si siano resi possibili per cause imputabili al Commissario medesimo. In tali casi, l'Agenzia notificherà al Commissario le succitate cause ostative all'esecuzione delle prestazioni dando un termine, non inferiore a sette giorni, per l'integrazione o consegna delle suddette informazioni. Decorso tale termine, il presente accordo si intende risolto relativamente alle prestazioni di cui trattasi, fatto salvo l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia per le attività già effettuate.

5.4 Il Commissario si impegna a sollevare l'Agenzia da ogni responsabilità derivante da una dilazione dei tempi prefissati conseguente a ritardi nell'integrazione dei documenti e/o delle informazioni.

5.5 Ai fini della liquidazione del rimborso dei costi, eventuali osservazioni e/o contestazioni, entrambi in ordine alla completezza delle prestazioni o all'eventuale presenza di meri errori materiali negli elaborati redatti, possono essere rappresentati all'Agenzia nel termine di 10 giorni lavorativi, decorrenti dalla consegna della perizia di stima. In assenza, i servizi si intenderanno integralmente accettati ed esattamente eseguiti secondo le modalità convenute, con rinuncia a sollevare eccezioni di inesatto adempimento e decadenza dalla relativa azione e/o dall'esperimento di altre azioni in qualunque modo connesse ad un presunto inesatto adempimento.

5.6 Resta inteso che, nel caso di violazione degli obblighi di collaborazione da parte del Commissario in punto di rimborso dei costi sostenuti per l'espletamento dell'incarico, l'Agenzia si riserva di sospendere le prestazioni ex art. 1460 c.c. e di agire per il recupero delle somme dovute.

ART. 6 RINVIO

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui l'art. 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo.

ART. 7 CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

Tutte le informazioni comunicate tra le Parti, ed identificate come confidenziali, sono ritenute strettamente riservate e devono essere utilizzate unicamente per le finalità di cui al presente accordo, fermo restando gli obblighi previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

8.1 Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi informate, preventivamente e reciprocamente, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del presente Accordo.

8.2 Altresì, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente accordo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici o cartacei.

8.3 Il Commissario, aderendo all'Accordo, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte dell'Agenzia dei dati connessi all'esecuzione dell'Accordo.

8.4 Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza previste a tutela. Con la sottoscrizione dell'Accordo, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento dei dati personali, nonché le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

8.5 Le Parti danno atto di quanto segue:

- ciascuna Parte riconosce ed accetta che l'altra Parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati ai fini del presente accordo;
- ai fini di prevenire la rivelazione a terzi dei dati comunicati, ciascuna Parte adotta le stesse misure e cautele adottate per proteggere i propri dati riservati e, in ogni caso, misure e cautele quantomeno ragionevoli;
- ciascuna Parte acquisisce i diritti previsti dalla Parte prima, titolo II del D.lgs n. 196/2003.

ART. 9 CONTROVERSIE

Il Foro competente, in caso di controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo, è il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.

ART. 10 COMUNICAZIONI

Ogni avviso o comunicazione relativa al presente Accordo deve essere inviata ai seguenti recapiti:

- a) per il Commissario: Direzione Generale "Programmazione territoriale e negoziata, Intese. Relazioni europee e internazionali" Regione Emilia-Romagna Viale Aldo Moro n. 52 - 40127 Bologna
- b) per l'Agencia del Territorio:
Direttore regionale nell'Emilia-Romagna -
Via Sant'Isaia, n. 1 40123 Bologna

lì, 6 novembre 2012

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui agli artt. di seguito elencati:

- art. 3, entità economica delle operazioni e nota di addebito;
- art. 4, termini e modalità di esecuzione dei servizi;
- art. 5, oneri di collaborazione e responsabilità;
- art. 7, clausola di riservatezza;
- art. 9, controversie

Il Commissario Delegato

Agencia del Territorio